

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **160/2000** (ECLI:IT:COST:2000:160)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **MIRABELLI** - Redattore: - Relatore: **CHIEPPA**

Udienza Pubblica del **21/03/2000**; Decisione del **22/05/2000**

Deposito del **24/05/2000**; Pubblicazione in G. U. **31/05/2000**

Norme impugnate:

Massime: **25337 25338**

Atti decisi:

N. 160

SENTENZA 22-24 MAGGIO 2000

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Cesare MIRABELLI; Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, primo comma, numero 2, dell'allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), promosso con Ordinanza emessa il 11 aprile 1998 dal pretore di Palermo nel procedimento civile vertente tra Supporta Paolo e l'Azienda municipalizzata Autotrasporti di Palermo, iscritta al n. 512 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visti l'atto di costituzione di Supporta Paolo nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 2000 il giudice relatore Riccardo Chieppa;

Uditi l'avvocato Sergio Agrifoglio per Supporta Paolo e l'Avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio, diretto ad ottenere la declaratoria del diritto all'assunzione presso l'Azienda Municipalizzata Autotrasporti (AMAT) di Palermo, promosso da un partecipante ad un concorso pubblico per esami, il pretore di Palermo in funzione del giudice del lavoro, con Ordinanza emessa il 11 aprile 1998, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 4 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, primo comma, numero 2, dell'allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148.

Il giudice rimettente premette che il provvedimento impugnato (decadenza dalla nomina a vincitore di concorso a 180 posti di agenti con qualifica di conducente di linea, bandito con delibera dell'AMAT n. 38 del 12 gennaio 1990) è stato determinato dalla constatazione che il concorrente aveva superato il limite massimo di età di 30 anni previsto per la partecipazione al concorso ai sensi dell'art. 10, dell'allegato A al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, mentre gli altri motivi del ricorso non presentavano elementi di fondatezza.

In proposito chiarisce che neppure alla luce della legge 27 gennaio 1989, n. 25 la questione potrebbe trovare positiva soluzione, dato il carattere generale della legge medesima, la quale, per effetto del disposto di cui all'art. 15 delle disposizioni preliminari al codice civile, giammai potrebbe derogare ad una legge speciale.

Ne consegue - sempre secondo la prospettazione del giudice rimettente - che il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale e che la questione stessa non appare manifestamente infondata.

Il giudice a quo richiama l'indirizzo, più volte affermato da questa Corte, circa la peculiarità del rapporto di lavoro dei dipendenti delle imprese concessionarie dei pubblici servizi di trasporto.

Tale indirizzo riconosce al rapporto di lavoro in questione la natura di tertium genus con la conseguenza che la normativa che lo regola non è in contrasto con gli artt. 3 e 4 della Costituzione.

Tuttavia, osserva il giudice rimettente, la normativa de qua non sarebbe più applicabile al rapporto di lavoro del personale delle Ferrovie per l'avvenuta trasformazione delle "Ferrovie dello Stato" in ente pubblico economico, per effetto della legge 17 maggio 1985, n. 210.

Pertanto, la legittimità costituzionale della norma anzidetta, nella parte in cui fissa in trent'anni il limite massimo di età per l'assunzione del personale dei servizi attivi delle aziende municipalizzate che gestiscono servizi di autotrasporto, dovrebbe essere esaminata sotto il diverso profilo della disparità di trattamento, che apparirebbe irragionevole ed ingiustificata, giacché le situazioni (quelle del personale delle Ferrovie e quelle del personale delle Aziende di autotrasporto) sarebbero sostanzialmente identiche sotto l'aspetto oggettivo e differirebbero solo in relazione alla natura giuridica del soggetto che gestisce il servizio stesso.

Quanto sopra comporterebbe il vulnus all'art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione, nonché all'art. 4 della Costituzione, valutato in relazione al predetto art. 3, in quanto la previsione limitativa contenuta nella norma censurata apparirebbe ingiustificata, determinando, così, una compressione della effettività del diritto al lavoro.

2. - Nel giudizio innanzi alla Corte si è costituita la parte privata, che ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità, per manifesta irrilevanza della questione sollevata.

Secondo l'assunto di parte la norma censurata sarebbe stata tacitamente abrogata dalla legge 27 gennaio 1989, n. 25, che dispone l'elevazione al quarantesimo anno del limite di età per la partecipazione alle selezioni degli enti pubblici economici.

In via subordinata la parte privata chiede che venga dichiarata la incostituzionalità della norma in questione e, nel condividere le ragioni dedotte dal giudice a quo nell'ordinanza di rimessione, sottolinea un ulteriore aspetto, consistente nella violazione dell'art. 97 della Costituzione per manifesta irragionevolezza della norma censurata.

3. - Nel giudizio è, altresì, intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la inammissibilità o la infondatezza delle questioni.

4. - Nell'imminenza della data fissata per l'udienza pubblica, l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato una memoria, con la quale ha concluso per la infondatezza della questione.

In particolare, quanto alla eccezione di inammissibilità, osserva che la caducazione della disposizione impugnata lascerebbe un vuoto normativo in un'attività di particolare rilievo per la sicurezza delle persone e della circolazione.

Né condivide, in proposito, la prospettazione secondo cui il limite di età andrebbe individuato attraverso l'applicazione analogica di disposizioni riguardanti altre categorie di personale.

Tale interpretazione è stata contrastata anche dalla Corte di cassazione.

L'intervenuta autorità sottolinea, inoltre, che il giudice a quo non ha verificato se esistessero norme della disciplina collettiva nazionale di categoria che derogassero alla disposizione impugnata, atteso che l'art. 1 della legge n. 270 del 1988 si è limitato a prevederne la derogabilità ad opera della contrattazione collettiva.

Per tale ragione prospetta l'ipotesi che gli atti possano essere rimessi al giudice a quo, affinché esamini tale aspetto.

Nel merito, osserva che, in materia di rapporto di lavoro di diritto privato, il bando di concorso si configura come espressione di autonomia privata dell'ente e non come atto amministrativo. L'ente, peraltro, è tenuto a rispettare la fonte normativa; ciò nondimeno - secondo giurisprudenza - può fissare un limite di età inferiore a quello previsto per legge.

Nella memoria segnala, altresì, la diversa natura delle "Ferrovie dello Stato", che rivestono natura di S.p.A. e la inesistenza della "asserita disparità di trattamento", atteso che le mansioni non sono coincidenti, trattandosi, da un lato, di trasporto su gomma, dall'altro di trasporto su ferro.

Sottolinea, infine, come la garanzia del diritto al lavoro non precluda al legislatore ordinario di regolarne l'esercizio.

1. - La questione incidentale di legittimità costituzionale sottoposta all'esame della Corte riguarda l'art. 10, primo comma, numero 2, dell'allegato A, al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione) nella parte in cui pone, quale limite massimo per l'ammissione al servizio in prova, l'età di 30 anni (per i servizi attivi).

Secondo il giudice a quo la norma comporterebbe una violazione dell'art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione per disequaglianza del trattamento riservato agli aspiranti lavoratori presso le aziende municipalizzate del trasporto (su strada) rispetto a quello applicabile ai dipendenti di altri enti che gestiscono i servizi di trasporto, nonché dell'art. 4 della Costituzione, valutato in relazione al predetto art. 3, perché la previsione limitativa apparirebbe ingiustificata, determinando una compressione della effettività del diritto al lavoro.

2. - L'eccezione di inammissibilità per mancanza di rilevanza, proposta dalla parte privata, sotto il profilo della tacita abrogazione della norma denunciata a seguito della legge 27 gennaio 1989, n. 25, non è suscettibile di accoglimento, in quanto l'ordinanza del giudice a quo offre una motivazione adeguata e non implausibile sulla rilevanza della questione e sulla persistente operatività della norma denunciata ai fini della decisione sull'unico punto ritenuto residuo del ricorso.

La stessa soluzione negativa si impone per le altre eccezioni pregiudiziali proposte dall'Avvocatura generale dello Stato sotto i profili, rispettivamente, della autonomia privata dell'ente in sede di bando di concorso per rapporto di lavoro privatistico in relazione alla fissazione nel bando di un limite di età inferiore e della derogabilità del limite massimo di età in forza dell'art. 1 della legge 12 luglio 1988, n. 270 (Attuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale autoferrotranviario ed internavigatore per il triennio 1985-1987, agevolazioni dell'esodo del personale inidoneo ed altre misure); infatti vi è stata in punto di rilevanza - come già sottolineato - una esauriente e plausibile motivazione da parte del giudice a quo mentre nessuna delle parti ha allegato la sopravvenienza di disciplina collettiva derogatrice.

3. - Le questioni proposte sono prive di fondamento.

Nessuna disparità di trattamento può configurarsi nella fattispecie, posta la particolarità, quanto meno nei requisiti fisico-attitudinali, nel rapporto di lavoro (conducente di linea, cioè appartenente ai "servizi attivi") del personale dei servizi automobilistici urbani e parificati delle aziende municipalizzate e private dei trasporti su strada (autolinee urbane e filovie urbane ed extra urbane, cui con legge 24 maggio 1952, n. 628 sono state estese le norme del r.d. n. 148 del 1931), rispetto al personale (macchinisti) delle "Ferrovie dello Stato", disciplinato ormai in modo autonomo e sganciato, almeno parzialmente, dal r.d. n. 148 del 1931 (v. art. 2, comma 9, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed in precedenza l'art. 21 della legge 17 maggio 1985, n. 210 e per i requisiti di ammissione la preesistente normativa formalmente autonoma contenuta nell'art. 3 della legge 26 marzo 1958, n. 425).

In realtà, il limite di età massimo per la immissione in servizio rappresenta il risultato di una valutazione discrezionale circa le esigenze dell'azienda e le capacità attitudinali di cui i lavoratori devono essere in possesso in relazione anche alla potenziale durata della vita lavorativa nelle aziende di trasporto su strada, tenuto conto inoltre dei profili di sicurezza dei trasportati e della circolazione, in presenza della gravosità del servizio e del logorio nella guida degli automezzi di linea.

La determinazione effettuata dal legislatore non è manifestamente irragionevole o arbitraria, giacché lascia spazio ad eccezioni, con particolari procedure di garanzia, in relazione a "casi speciali" o per "determinate specialità di personale"; ed ora risulta superabile attraverso la disciplina della contrattazione collettiva (legge 12 luglio 1988, n. 270, art. 1).

4. - Il profilo relativo alla violazione dell'art. 4 della Costituzione è privo di fondamento, poiché la garanzia del diritto al lavoro non deve essere intesa nel senso che non consenta al legislatore ordinario di regolarne l'esercizio (sentenze n. 61 del 1996 e n. 54 del 1977), e ciò vale anche per i limiti di età, soprattutto quando la norma si riferisce a requisiti attitudinali richiesti da particolari rapporti di lavoro caratterizzati dalla natura del servizio da prestare e da oggettive necessità del tipo di azienda (sia pubblica che privata).

La discrezionalità del legislatore in ordine ai requisiti di età è stata esercitata in modo non manifestamente arbitrario o irragionevole, mentre la parità tra tutti gli aspiranti deve riferirsi a quel determinato tipo di selezione concorsuale.

Sul piano della legittimità costituzionale, pertanto, deve escludersi ogni vizio denunciato, tenuto conto della flessibilità della previsione normativa sia pure limitata del suo contenuto precettivo, mentre rimangono estranei al presente giudizio i differenti profili, relativi alla concreta normativa applicabile e all'esercizio dei poteri di contrattazione collettiva valutabili in altra sede.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art 10, primo comma, numero 2, dell' allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 4 della Costituzione, dal pretore di Palermo, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 24 maggio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.